



CORTE DEI CONTI

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A TRENTA POSTI DI REFERENDARIO NEL RUOLO DELLA CARRIERA DI MAGISTRATURA DELLA CORTE DEI CONTI

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152;

Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;

Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art. 13, commi 3 e 4;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 523;

Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art.1, comma 355, sul reclutamento, tra l'altro, di magistrati contabili e di autorizzazione della relativa spesa;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n.133, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 8 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto il DPCM in data 10 ottobre 2017 di autorizzazione ad assumere personale di magistratura;
Vista la nota prot. n. 5192 in data 23 maggio 2018, con la quale la Corte dei conti ha comunicato al Ministero dell'economia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i propri fabbisogni di personale di magistratura per l'anno 2018 sulla base delle cessazioni dal servizio dell'anno 2017;
Considerate le rilevanti scoperture dell'organico della magistratura della Corte dei conti e l'assoluta necessità di avviare in tempi brevi una nuova procedura concorsuale per il reclutamento di n. 30 unità di personale;
Sentito il Consiglio di Presidenza e tenuto conto delle deliberazioni assunte nelle adunanze del 19-20 giugno, 3-4 luglio 2018 e 17-18 luglio 2018;

DECRETA

Art. 1

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, a 30 (trenta) posti di referendario, di cui 6 (sei) riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009.
2. Il numero dei posti messi a concorso sarà elevato a 41 (quarantuno) ove, nelle more della conclusione della procedura concorsuale, intervenga il nuovo decreto autorizzativo, relativo alla programmazione delle assunzioni per l'anno 2018. A seguito dell'elevazione, i posti riservati di cui al comma precedente saranno pari a 8 (otto) unità.
3. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non utilizzati, sono conferiti agli idonei.
4. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle Sezioni e alle Procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle aventi sede in Roma e devono permanere, per almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione.

Art. 2

1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneità;
- b) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;
- c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati amministrativi;
- d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;
- e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, i funzionari degli organismi comunitari, i militari appartenenti al ruolo ufficiali. In ogni caso deve trattarsi di soggetti assunti attraverso concorsi pubblici, muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea con almeno cinque anni di anzianità di servizio;
- f) il personale docente di ruolo delle Università nonché i ricercatori, confermati o che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in materie giuridiche, con almeno tre anni di anzianità di servizio.

2. I requisiti di anzianità prescritti dal comma 1 ai fini dell'ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in categorie diverse da quella utilizzata per la partecipazione al concorso.

Art. 3

1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

2. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4

1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a serie speciale, Concorsi ed esami; nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato e devono registrarsi al Portale concorsi all'indirizzo: <https://concorsionline.corteconti.it> e seguire la procedura ivi indicata.

3. In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema informativo l'amministrazione si riserva di informare i candidati, al ripristino delle attività, circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma precedente.

4. La documentazione di cui all'art. 6, comma 4, deve essere allegata, in formato digitale, secondo le modalità illustrate sul portale di cui al comma 2. Nel caso in cui il candidato non disponga della versione digitale della documentazione da esibire, può inviare gli originali cartacei, entro l'ulteriore termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, all'indirizzo: Corte dei conti – Segretariato generale – Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche – Via Antonio Baiamonti, 25 – 00195 Roma. Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine. La medesima documentazione può essere, altresì, presentata a mano al Segretariato generale della Corte dei conti, nello stesso termine, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; dell'avvenuta consegna a mano verrà rilasciata ricevuta.

5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata.

6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 5

1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dal concorso:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
- e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
- f) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la quale si chiede l'ammissione al concorso.

2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) dell'articolo 2 devono, inoltre, dichiarare la data in cui è stato superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneità. L'ammissione al concorso non è preclusa dalla mancata formalizzazione del provvedimento stesso alla data di presentazione della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento.

I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 2 che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora concluso il periodo di tirocinio, ma siano in possesso della prescritta anzianità in altra categoria tra quelle indicate, possono partecipare al concorso facendo valere il servizio pregresso, a condizione che il periodo di tirocinio risulti superato all'esito dell'accertamento che sarà effettuato, per i candidati ammessi alle prove orali, nell'immediatezza del relativo espletamento.

3. I candidati in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche di altra laurea tra quelle indicate all'articolo 1 del presente bando, devono dichiarare di voler usufruire della riserva prevista dallo stesso articolo, commi 1 e 2.

4. I candidati devono specificare in quale lingua intendono sostenere la prova orale obbligatoria e l'eventuale prova facoltativa, nell'ambito delle lingue straniere indicate nell'annesso programma.

5. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 6

1. Nella domanda di cui all'articolo 5 i candidati devono, altresì, dichiarare il possesso del titolo di studio richiesto, l'Università presso la quale è stato conseguito, l'anno del conseguimento, la votazione riportata nell'esame finale di laurea, nonché la media dei voti degli esami.

2. I candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) dell'articolo 2, devono dichiarare la qualifica posseduta e l'anzianità nella qualifica, con riferimento ai requisiti richiesti dal medesimo articolo 2.

3. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d) dell'articolo 2 devono dichiarare la data di iscrizione all'albo professionale degli avvocati.

4. Nella fase di compilazione della domanda il candidato deve fornire un *curriculum vitae* aggiornato, e l'elenco delle eventuali pubblicazioni, che siano in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, con indicazione degli estremi identificativi e del numero di pagine di ciascuna. Gli originali delle pubblicazioni medesime possono essere esibiti, in un numero non superiore a cinque, con le modalità di cui all'art. 4, comma 4, del presente bando.

5. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all'articolo 9, e le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale di cui all'articolo 4, comma 2. L'amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con ogni conseguenza di legge in ipotesi di mendacio.

6. Alla domanda devono essere allegati, **a pena di esclusione dal concorso**, secondo le modalità indicate sul portale di cui all'articolo 4, comma 2:

1. Copia della ricevuta di versamento di euro 50,00, quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso, da effettuarsi sul C/C postale n. 48575005, intestato alla Tesoreria Centrale dello Stato - Entrate eventuali della Corte dei conti.
2. Copia di un documento di identità del candidato in corso di validità.

Art. 7

Nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonché i dati e i documenti richiesti dagli articoli 5 e 6 del bando in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per il

reperimento della documentazione di cui al periodo precedente.

Art. 8

1. La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta ai sensi dell'articolo 45, primo comma, lettera a), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Con il medesimo decreto possono essere nominati membri supplenti.
2. Per le prove di lingua straniera il giudizio è espresso dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, a supporto della Commissione, di un esperto delle lingue indicate dai candidati, professore o lettore nelle Università.

Art. 9

1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare il prospetto relativo alle categorie di titoli ammissibili, disponibile sul portale di cui all'art. 4, comma 2.
2. Non è ammesso a partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione complessiva dei titoli. Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli, per un massimo totale di cinquanta punti. La ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra le quattro categorie di titoli ammissibili è la seguente:

 - 1^ ctg - Doti di capacità e rendimento: max punti 20;
 - 2^ ctg - Incarichi ricoperti: max punti 5;
 - 3^ ctg - Titoli di cultura: max punti 20;
 - 4^ ctg - Studi elaborati e pubblicati: max punti 5.
3. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi prescritti dall'articolo 6 del bando e inseriti in domanda. I titoli inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio sono specificati nell'apposito spazio sul portale di cui all'art. 4, comma 2.
4. La Commissione, previa determinazione degli ulteriori necessari criteri di massima, procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, esclusivamente ai fini del conseguimento del punteggio minimo di venticinque punti e della conseguente ammissione alle prove scritte.
5. Fermi i requisiti di ammissione di cui al presente bando, i candidati già ammessi al concorso bandito con D.P. 3 marzo 2017, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale "Concorsi ed Esami" del 21 marzo 2017, che hanno completato tutte le prove concorsuali scritte - allo stato in corso di correzione - sono comunque ammessi alla presente procedura selettiva, previa domanda da presentare nei termini e nelle forme di cui sopra.

6. La valutazione completa dei titoli è effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati inerenti alle prove scritte, prima della apertura delle buste contenenti gli elaborati stessi.

Art. 10

1. L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" 28 settembre 2018 e sul portale di cui all'art. 4, comma 2, è data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in cui avranno luogo le prove scritte.
3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non è data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per non aver raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli operata dalla Commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.
4. Durante le prove scritte è consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi, in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa verificati.
5. I candidati che intendano avvalersi della facoltà di cui al comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che desiderino consultare, presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, secondo le indicazioni che saranno fornite con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del diario delle prove scritte, curando che sulla copertina di ciascun testo sia presente, in maniera da lasciare visibile il titolo, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi - collocati in contenitori o borse al fine di evitare possibili smarrimenti - devono essere accompagnati da un elenco, contenente anche le generalità del candidato.
6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento.
7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.
8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 4, comma 2, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale.

Art. 11

1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantiesimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantiesimi.
3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai trentacinque punti.
4. La Commissione esaminatrice può attribuire fino a due punti per la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato.
5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la graduatoria è dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei punti ottenuti nella prova orale e del punteggio attribuito alla prova orale facoltativa di lingua.
6. A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.
7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti previste dall'articolo 1, commi 1 e 2.

Art. 12

1. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.
2. Della graduatoria di cui al comma 1 è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale - "Concorsi ed Esami". La graduatoria è pubblicata sul portale di cui all'art. 4, comma 2.
3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria è ammesso, per questioni di preferenza, così come previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 13

1. I vincitori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.
2. I vincitori, ai fini dell'assegnazione della sede, hanno diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di Presidenza in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 4.
3. Coloro che al momento della nomina risultino residenti da almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o più uffici disponibili per la scelta, con esclusione della Regione Lazio, possono esercitare la precedenza nell'assegnazione in deroga all'ordine di graduatoria, purché dichiarino la disponibilità a permanere nell'ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore a 5 anni. La precedenza si esercita, quando nella Regione sono disponibili più posti di funzione, con riguardo alla sede.

Art. 14

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso sono disponibili sul portale di cui al precedente articolo 4, comma 2, nonché all'indirizzo internet: www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_trasparente/bandi_di_concorso/concorsi_magistratura.
2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte dei conti il provvedimento di indizione del concorso, il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, nonché tutte le informazioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed Esami".
3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale, i candidati possono prendere contatto con il Segretariato Generale - Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche - dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (tel. 06/38762104; 06/38763049).

Art. 15

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche, per le finalità di gestione del concorso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico -economica del candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

Art. 16

Il presente decreto è comunicato alla Direzione generale programmazione e bilancio di questa Corte e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 19 luglio 2018

Angelo Buscema

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

- 1) diritto civile e diritto commerciale, con riferimenti al diritto processuale civile;
- 2) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
- 3) contabilità pubblica, scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 4) prova pratica riferita alle funzioni della Corte dei conti.

Prova orale:

l'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti:

- a) diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea; diritto regionale e degli enti locali;
- b) diritto tributario e diritto pubblico dell'economia;
- c) diritto penale e diritto processuale penale;
- d) politica economica;
- e) controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
- f) statistica economica;
- g) lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

Prova orale facoltativa in una delle lingue di cui al punto g) diversa da quella prescelta quale prova obbligatoria.

**Concorso, per titoli ed esami, a 30 posti di Referendario della Corte dei conti
indetto con D.P. n. 52 del 19 luglio 2018**

**SCHEDE TITOLI
PRIMA CATEGORIA**

Doti di capacità e di rendimento - max. punti 20

**A) Servizio prestato nella Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e
nell'Avvocatura dello Stato:**

- Per ogni anno compiuto o frazione superiore a sei mesi di servizio: punti 4,00 per i primi 5 anni

B) Avvocati iscritti all'albo professionale:

- Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di iscrizione all'albo punti 3,50 per i primi 5 anni e punti 0,75 per i successivi, con un massimo di 3 anni (valutabili max 8 anni);

C) Servizio prestato nelle Amministrazioni pubbliche:

- Per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nello svolgimento delle funzioni dirigenziali: punti 3,50 per i primi 5 anni e punti 0,75 per i successivi, con un massimo di 3 anni (valutabili max 8 anni);
- Per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nella ex carriera direttiva: punti 3,00 per i primi 5 anni e punti 0,50 per ogni anno successivo, con un massimo di 3 anni (valutabili max 8 anni);

**D) Docenti di ruolo delle università e ricercatori universitari confermati o che
abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in materie giuridiche:**

- Per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nello svolgimento delle funzioni di docente di ruolo: punti 3,50 per i primi 3 anni e punti 0,75 per ogni anno successivo con un massimo di 5 anni (valutabili max 8 anni);
- Per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio come ricercatore: punti 3,00 per i primi 3 anni e punti 0,50 per ogni anno successivo con un massimo di 5 anni (valutabili max 8 anni).

SECONDA CATEGORIA
Incarichi - max. punti 5

Incarichi speciali che presuppongono particolare competenza giuridico-economica e risultino affidati con formale provvedimento da Amministrazioni pubbliche o da Organismi U.E. e internazionali. Punteggio come da sottovoci.

1. **I magistrati onorari:** punti 0,60 per ogni anno fino ad un massimo di punti 3,00;
2. **Componente di Commissione tributaria:** punti 0,80 per ogni anno fino ad un massimo di punti 2,40;
3. **Revisore contabile/curatore fallimentare/componente di Collegio dei Revisori o Collegio sindacale:** fino a punti 0,50 per ogni incarico di durata almeno annuale, fino ad un massimo di punti 3,00;
4. **Incarichi affidati con formale provvedimento da Amministrazioni pubbliche/elaborati originali per il servizio:** massimo punti 3,00;
5. **Incarichi affidati da Organismi U.E e internazionali:** massimo punti 3,00.

TERZA CATEGORIA
Titoli di cultura - max. punti 20

A) Voto di laurea e media esami:

Voto di laurea		Media esami *	
fino a 99/110	p. 0,00	fino a 24/30	p. 0,00
100/110	p. 0,50	25/30	p. 4,00
101/110	p. 1,00	26/30	p. 5,00
102/110	p. 1,50	27/30	p. 6,00
103/110	p. 2,00	28/30	p. 7,00
104/110	p. 2,50	29/30	p. 8,00
105/110	p. 3,00	30/30	p. 9,00
106/110	p. 3,50		
107/110	p. 4,00		
108/110	p. 4,50		
109/110	p. 5,00		
110/110	p. 5,50		
110/110 e lode	p. 6,00		

*Le eventuali frazioni di punto da 0,51 saranno arrotondate all'unità superiore a fini valutativi

B) Altre lauree conseguite in Università italiane o riconosciute:

1. Per ogni diploma di laurea in scienze politiche, scienze economico aziendali, scienza dell'economia, scienza dell'amministrazione o equipollenti ed equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009:
punti 5,00 con voto di laurea da 100 a 110;
punti 6,00 se con lode.
2. Per ogni altro diploma di laurea e laurea specialistica o magistrale: punti 1,00.
3. Per le lauree di primo livello (con esclusione di quelle propedeutiche alla specialistica/magistrale già dichiarata) in scienze dell'economia e della gestione aziendale, scienze economiche, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, e statistica: punti 1,50; punti 2,00 se con lode.

C) Attività di docenza universitaria in materie giuridiche, politico-economiche, amministrative ovvero statistico-attuariali, in corso di laurea, master o dottorato, di durata almeno semestrale con non meno di trenta ore (certificato con contratto e CFU) se non utilizzata come categoria di partecipazione:

- Per ogni attività di docenza: punti 1,00 fino ad un massimo di punti 5.

D) Titoli conseguiti in corsi di specializzazione o master, conseguiti presso Università, in materie giuridiche, politico-economiche, amministrative ovvero statistico-attuariali, di durata almeno biennale, con esame finale:

- Dottorato di ricerca punti 4,00
- Specializzazione punti 3,00
- Master di secondo livello punti 2,00
- Master di primo livello punti 1,50

E) Borsisti o assegnisti o titoli corrispondenti presso Università:

- punti 1,00 per ciascuna assegnazione, fino ad un massimo di punti 2,00.

F) Abilitazione all'insegnamento in materie giuridico-economiche in Istituti d'istruzione secondaria superiore:

- punti 1,50.

G) Concorsi per esame in magistratura, procuratore o avvocato dello Stato, notaio (con esclusione degli appartenenti a tali categorie):

- vincitore: punti 4,00;
- idoneità: punti 2,00.

H) Concorsi per esami o corso concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale dello Stato e degli enti pubblici (con esclusione del concorso di accesso all'attuale qualifica dirigenziale presso l'amministrazione di appartenenza ove si partecipi per tale categoria):

- vincitore: punti 1,50;
- idoneo: punti 0,75

I) Concorsi per esami di accesso alle ex carriere direttive dello Stato e degli enti pubblici per i quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche, amministrative ovvero scienze statistiche e attuariali o equipollenti (con esclusione del concorso di accesso all'Amministrazione di attuale appartenenza), fino ad un massimo di punti 4,00:

- vincitore: punti 1,00;
- idoneità: punti 0,50

J) Abilitazione all'esercizio della professione forense (se non utilizzato per l'ammissione al concorso):

- punti 2,00.

K) Abilitazione scientifica nazionale (A.S.N.) in materie giuridico-economiche (se non utilizzato per l'ammissione al concorso)

- Punti 1,00

L) Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista:

- punti 2,00.

M) Abilitazione per avvocato patrocinante dinanzi alle Magistrature superiori:

- A seguito di esame: punti 2,50;
- A seguito di corso presso la Scuola Superiore Forense o secondo le modalità previste dal precedente ordinamento: punti 1,50.

N) Iscrizione nel registro dei revisori contabili:

- punti 1,50.

O) Concorsi per l'accesso ai ruoli dell'Università nei settori disciplinari giuridico, economico, amministrativo, politico e statistico-attuariale (con esclusione dei

candidati appartenenti a tale categoria):

- Vincitore - Prof. Ordinario: punti 5,00;
- Vincitore - Prof. Associato: punti 4,00;
- Vincitore - Ricercatore: punti 3,00.

P) Conoscenza certificata di una lingua tra quelle indicate nel programma d'esame, almeno di livello B di riferimento europeo, diversa da quelle su cui si sostengono la prova obbligatoria e quella facoltativa:

- punti da 0,50 a 1,00 per ogni lingua fino a un massimo di punti 2,00.

QUARTA CATEGORIA

STUDI ELABORATI E PUBBLICATI - Max punti 5

La valutazione verrà effettuata discrezionalmente in relazione alla validità di ciascun lavoro nelle materie giuridiche, politiche, amministrative, economiche, statistiche e attuariali. Nella valutazione si terrà conto della qualità scientifica della rivista, della struttura compilativa o originale del lavoro, dell'apparato bibliografico e del numero complessivo delle pubblicazioni. Il candidato non potrà produrre più di cinque lavori e dovrà indicare espressamente, in caso di opera collettanea, l'apporto al medesimo riferibile, all'uopo menzionando le relative pagine.